



AREA 1

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Direttore Area 1 – Emanuela Marcochia

**SERVIZIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA PER IL COMUNE DI RHO
(C.D. BROKERAGGIO ASSICURATIVO)**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E D'ONERI



AREA 1

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Direttore Area 1 – Emanuela Marcoccia

Sommario

Articolo 1. Premesse	2
Articolo 2. Oggetto	2
Articolo 3. Descrizione servizio e prestazioni oggetto dell'affidamento	2
Articolo 4. Durata.....	4
Articolo 5. Opzioni e variazioni del contratto.....	4
Articolo 6. Corrispettivo	5
Articolo 7. Pagamento dei premi	6
Articolo 8. Svolgimento del servizio	6
Articolo 9. Referente unico del Broker	7
Articolo 10. Obblighi delle parti	7
Articolo 11. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e DURC	8
Articolo 12. Riepilogo scadenze	9
Articolo 13. D.U.V.R.I.....	10
Articolo 14. Garanzia definitiva	10
Articolo 15. Responsabilità del Broker e Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale.....	11
Articolo 16. Penalità	11
Articolo 17. Esecuzione in danno.....	12
Articolo 18. Risoluzione contrattuale	12
Articolo 19. Recesso	13
Articolo 20. Fallimento	13
Articolo 21. Subappalto e cessione del contratto	14
Art. 22. Cessione del credito	14
Articolo 23. Controversie	14
Articolo 24. Normativa di riferimento	15
Articolo 25. Trattamento dei dati personali, obblighi di riservatezza e segretezza.....	15
Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.	15
Articolo 27. Spese a carico dell'affidatario.....	16
Articolo 28. Accettazione di tutte le clausole	16

Articolo 1. Premesse

1. Il presente capitolato è finalizzato a prevedere la disciplina del servizio di consulenza e intermediazione in materia assicurativa (di seguito per brevità brokeraggio assicurativo) in favore del Comune di Rho (di seguito per brevità anche "Comune" o "Committente"), ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e dei vari provvedimenti e regolamenti IVASS in materia, da parte di idoneo soggetto affidatario (di seguito "Broker" o "Affidatario"), regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 209/2005.

Articolo 2. Oggetto

1. L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione di un servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurativa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 209/05, consistente nel presentare e proporre prodotti assicurativi, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate alla conclusione dei contratti e nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati dal Comune di Rho, comprese le polizze in corso alla data dell'affidamento del servizio.

2. Il Broker aggiudicatario deve osservare le disposizioni previste dalla D.Lgs 209/2005 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di consulenza e mediazione assicurativa, secondo le specifiche indicate nel presente documento, nonché nell'Offerta tecnica presentata.

Articolo 3. Descrizione servizio e prestazioni oggetto dell'affidamento

1. Il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, ha ad oggetto le prestazioni e servizi di seguito elencati e descritti, ancorché in maniera non esaustiva:

- a. analisi dei rischi cui il Comune è soggetto mediante mappatura e schedatura del rischio, per filiere di attività e di polizze del Comune, anche a seguito dell'analisi dei sinistri e del loro andamento.
- b. analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato.
- c. elaborazione per ogni piano assicurativo di un rapporto, almeno annuale, salvo la necessità di esaminare eventi eccezionali e non prevedibili, sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal Broker nell'arco temporale di riferimento.
- d. attività di consulenza e supporto nel collocamento delle coperture assicurative (anche per singole polizze) e nell'espletamento delle procedure di gara, in particolare: Individuazione dei prodotti assicurativi più idonei con consegna esito istruttoria entro 45 giorni dalla richiesta, 30 nel caso in cui la richiesta sia urgente; assistenza e supporto nella predisposizione dei documenti di gara strutturati in base alle reali necessità dell'Ente e nello svolgimento delle gare medesime, da consegnare entro i termini concordati con il Comune e comunque non oltre 45 gg dalla richiesta formale di quest'ultimo, che diventeranno 30 gg in caso di richieste urgenti.
- e. assistenza e consulenza per la gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data di inizio del servizio.
- f. gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e di ogni altra connessa attività amministrativo-contabile.
- g. controllo del corretto adempimento, da parte delle Compagnie Assicuratrici degli obblighi contrattuali.
- h. segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti e relativi importi (almeno 30 giorni prima della scadenza) ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa (aggiornamento valori assicurati e normativa, regolazione premi, variazione rischi, ecc.).
- i. incasso dei premi e rimessa degli stessi alle compagnie assicurative.

- j. aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo e delle novità proposte dalle Compagnie Assicuratrici.
- k. resa di pareri, assistenza e consulenza all'Ente su questioni in materia assicurativa e attinente, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta che si riducono a 3 in caso di urgenza.
- l. ogni ulteriore consulenza e assistenza si rendesse necessaria a supporto dell'Ufficio comunale competente e riferita alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente.
- m. gestione dei sinistri attivi e passivi collegati alle polizze dell'Amministrazione Comunale occorsi durante il periodo contrattuale, assistenza nelle varie fasi, gestione diretta dei rapporti con le società assicurative in caso di sinistro.
- n. presa in carico dei sinistri pregressi entro 30 giorni dall'avvio del servizio.
- o. messa a disposizione, entro 90 giorni dall'affidamento del servizio, di un portale internet idoneo a costituire una banca dati completa, contenente le informazioni significative di tutti i sinistri e di tutte le polizze in essere, alimentato e mantenuto dal Broker stesso e che permetta all'Amministrazione, a titolo esemplificativo la visualizzazione aggiornata dello stato di avanzamento dei singoli sinistri (dall'apertura fino alla liquidazione/rifiuto) e dei pagamenti (premi assicurativi e regolazioni premio). Il portale dovrà essere accessibile esclusivamente dal personale del Committente designato attraverso l'utilizzo di credenziali riservate e dovrà, altresì, essere di facile consultazione (es. attraverso l'utilizzo di filtri), nonché protetto da una password di accesso. Dovrà essere possibile l'esportazione di dati e la produzione di report di sintesi sia sul singolo sinistro che su dati aggregati. Il Broker dovrà indicare il referente all'interno della propria organizzazione per qualsiasi necessità di supporto o assistenza tecnica, malfunzionamenti dell'interfaccia web. Dovrà essere presente un sistema di back up dei dati e procedure di data recovery. Il Broker implementerà tempestivamente il portale con i dati relativi alle nuove eventuali polizze, ai sinistri via via comunicati dal Comune, e dovrà essere popolato dei dati dei sinistri pendenti. Sono interamente a carico del Broker i costi di realizzazione, manutenzione ed aggiornamento del portale nonché i costi relativi all'accessibilità e fruibilità dello stesso quali a titolo indicativo e non esaustivo: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale addetto all'inserimento e alla verifica dei dati. La tenuta e l'aggiornamento del portale non esonerano in ogni caso il Broker dall'obbligo di fornire in altro formato digitale o cartaceo, se ritenuto necessario dall'Amministrazione, gli stessi dati su indicati. Dovrà essere compresa la formazione del personale comunale per l'uso dell'applicativo.
- p. acquisizione dal fornitore uscente di tutta la documentazione inerente i sinistri pendenti o comunque gestiti e popolamento del portale, entro 30 giorni dall'avvio del servizio.
- q. gestione degli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri, tramite invio degli stessi alle Compagnie.
- r. redazione almeno di un report annuale (statistica sinistri) riepilogativo della situazione sinistri e delle attività svolte per la corretta gestione assicurativa.
- s. supporto formativo del personale del Comune che collabora alla gestione dei contratti assicurativi in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa almeno una volta nell'anno e comunque nel caso di novità legislative in materia assicurativa; gli interventi formativi, anche in modalità on-line, dovranno avere una durata, per ogni anno, non inferiore alle 8 ore da ripartirsi nel corso di dodici mesi.
- t. assistenza e consulenza ai servizi comunali (anche con la resa di pareri in forma scritta, che dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data della richiesta) su questioni in materia assicurativa o attinente, con riferimento in particolare:
 - all'individuazione delle coperture assicurative e dei massimali idonei da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
 - alla regolarità di cauzioni e garanzie prestate da terzi;

- alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, concessione, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
 - alla consulenza ed assistenza a favore degli Amministratori e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche attinenti l'attività prestata per il Comune.
- u. eventuali altri servizi, offerti dal Broker in sede di offerta tecnica e/o corso di contratto, che non devono comportare oneri per il Committente e devono essere strettamente correlati alle attività istituzionali ed esigenze dell'Ente.

2. Il Comune si impegna a mettere tempestivamente a disposizione dell'Affidatario, ove in possesso, tutta la documentazione necessaria all'espletamento dei suddetti adempimenti.

3. L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker da compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Articolo 4. Durata

1. La fase principale del contratto ha durata di trentasei (36) mesi con decorrenza dalla data della stipula o dalla data di avvio del servizio di cui al successivo comma 2.

2. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del Contratto nelle more della stipula dello stesso o della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione nonché dei requisiti di qualificazione richiesti, mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

3. Il Broker dovrà assicurare, dalla decorrenza della prestazione, la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune.

4. Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del Broker dal Registro di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

5. Lo stesso accadrà in caso di scioglimento o liquidazione della società di brokeraggio, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

6. Il Broker, entro 10 giorni da ogni ipotesi di cessazione di attività, dovrà attuare ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo Broker o del Committente stesso, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia, rendendole disponibili sia in formato digitale che cartaceo, se occorrente. Il Comune di Rho si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenere opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5. Opzioni e variazioni del contratto

1. Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a trentasei (36) mesi, entro il limite di € 62.640,00. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al

Broker mediante lettera raccomandata (o PEC) almeno novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto originario ed il Broker si impegna a riscontrare la richiesta entro trenta (30) giorni dal ricevimento della stessa. Il rinnovo si intende perfezionato col ricevimento dell'accettazione da parte del Broker e il nuovo contratto inizierà a decorrere successivamente alla scadenza del precedente.

2. Qualora entro il termine di scadenza del contratto, principale o eventuale rinnovo, non si sia ancora conclusa la procedura per l'individuazione del nuovo contraente, il Comune inoltre si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi sei (6) ed entro il limite di € 10.440,00. Il Broker è tenuto a garantire la proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli) per il Committente.

3. Il Comune di Rho si riserva, altresì, la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenere opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. L'affidatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dal Comune, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo dell'affidamento, alle stesse condizioni previste dal presente Capitolato.

Articolo 6. Corrispettivo

1. Il servizio di brokeraggio assicurativo di cui al presente Capitolato non comporta per il Committente alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali sono sottoscritti i singoli contratti assicurativi.

2. Tale remunerazione sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigione indicate dal Broker in sede di offerta, e non potrà superare le percentuali individuate quali massime dall'Ente ovvero 4,00% per RC Auto o altri mezzi e 8,00% per altri rischi.

3. Qualora l'affidatario in sede di offerta avesse indicato percentuali superiori rispetto a quelle indicate al comma 2, si applicheranno quelle individuate quali massime dall'Ente.

4. Qualora l'affidatario abbia presentato un'offerta incompleta - ovvero mancata indicazione di un valore numerico nel campo "Valore provvigione offerto" nell'offerta economica o l'indicazione del valore 0 (zero) - verrà riconosciuta per il ramo di rischio rispetto al quale si è registrato l'incompletezza la provvigione dell'1%.

5. Le predette percentuali troveranno applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

6. Il corrispettivo definito come ai precedenti punti è e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, dei servizi connessi allo stesso e di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato.

7. Il Broker affidatario si impegna pertanto a lasciare invariate, per i contratti in essere e sino alla scadenza degli stessi, le percentuali attualmente applicate alle Compagnie Assicuratrici. Alla scadenza dei suddetti contratti, il Broker applicherà le percentuali di cui al comma 2.

8. Le percentuali di commissione sui premi di assicurazione che costituiscono il compenso del Broker saranno espressamente evidenziate in sede di procedura di gara per ogni futuro affidamento dei contratti assicurativi del Comune, costituendo il limite entro il quale le Compagnie saranno vincolate nei confronti del Broker incaricato.

9. Verrà concordata tra Amministrazione e Broker adeguata clausola, da inserire nei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

10. Il Comune non corrisponderà alcun compenso al Broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.

Articolo 7. Pagamento dei premi

1. Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dal Committente al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio da parte del Comune, tenendo indenne lo stesso rispetto a quanto previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

2. A tale scopo, il Broker dovrà trasmettere al Comune di Rho la richiesta e i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

3. Il Broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà al Comune entro il termine di 10 giorni dal pagamento dei premi, le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

4. Nell'impossibilità di effettuare il pagamento al Broker per cause ad esso imputabili (a titolo esemplificativo: mancanza di D.U.R.C. valido), il medesimo dovrà anticipare i premi alle Compagnie Assicuratrici a semplice richiesta del Committente, salvo il successivo rimborso non appena risolte le cause ostative. Il pagamento al Broker avrà valore liberatorio per il Committente. Non saranno imputabili a questi gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker, per i quali quest'ultimo sarà unico responsabile.

5. Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

6. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

7. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa, fatta salva la facoltà per il Comune di risolvere il contratto.

Articolo 8. Svolgimento del servizio

1. È esplicitamente convenuto che restano in capo al Comune di Rho l'assoluta autonomia decisionale,

la piena titolarità della scelta dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Comune si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate dal Broker.

2. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo il Committente se non previa esplicita autorizzazione.
3. Il Comune di Rho autorizza, entro i limiti di cui al comma precedente, il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
4. Il Broker dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari al Committente, assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici che risulteranno aggiudicatari dei contratti assicurativi.

Articolo 9. Referente unico del Broker

1. Il Broker si impegna a designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale designazione dovrà essere comunicata al Comune a mezzo PEC entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento del servizio.
2. Il Referente come sopra individuato dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente.
3. Il Broker dovrà comunicare, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.), ed il sostituto del Referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
4. Dovranno parimenti essere individuati e comunicati eventuali altri referenti per la trattazione delle specifiche problematiche e/o procedure.

Articolo 10. Obblighi delle parti

1. Il Broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:
 - a) svolgere il servizio a regola d'arte, alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato, nonché nell'interesse del Comune e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
 - b) impiegare i propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
 - c) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
 - d) non intraprendere attività o azioni o sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dallo stesso;
 - e) mettere a disposizione del Comune di Rho ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

- f) garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative;
- g) mantenere per tutta la durata dell'affidamento apposita polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali ai sensi dell'art. 110, commi 3 e 3 bis, e art. 112, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005 e dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e successive modifiche. La suddetta polizza deve avere i massimali di importo almeno pari a: € 1.300.380,00 per ciascun sinistro; € 1.924.560,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.
2. Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il Broker è tenuto a:
- a) assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune assumendosi l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dal Comune per il corretto e completo passaggio delle competenze; in particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente Capitolato e non ancora chiusi a tale data.
- b) mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, secondo il modello di diligenza qualificata di cui all'art. 1176 del Codice Civile.
3. Sono altresì a carico del Broker:
- a) tutti gli oneri e le spese necessari per l'espletamento del servizio;
- b) i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
4. Il Comune avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D. Lgs. n. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
5. Il Comune di Rho si impegna a:
- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- b) rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per la stipula di nuove polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
- d) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- e) effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, come dettagliato all'art. 7.

Articolo 11. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro e DURC

1. Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
3. Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'affidamento del servizio, ai sensi della normativa vigente, è subordinato al possesso, da parte dell'affidatario, del requisito di "Regolarità contributiva". La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso dell'appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'appaltatore. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nell'appalto, il Committente può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

6. Il Broker è altresì obbligato al rispetto delle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

Articolo 12. Riepilogo scadenze

1. La presente tabella rappresenta sinteticamente, senza alcuna pretesa di esaustività, le scadenze di dettaglio di alcuni adempimenti del Broker Affidatario citate nel Capitolato. Questo non esime lo stesso dallo svolgimento tempestivo costante e regolare di tutte le attività puntuali o periodiche previste dal Capitolato stesso per lo svolgimento del servizio.

Articoli capitolato	Output	Tempistica
Art. 3, comma 2, lett. c)	un rapporto per ogni piano assicurativo	almeno annuale
Art. 3, comma 2, lett. d)	Individuazione dei prodotti assicurativi più idonei assistenza e supporto nella predisposizione dei documenti di gara	consegna esito istruttoria entro 45 giorni dalla richiesta, 30 nel caso in cui la richiesta sia urgente entro i termini concordati con il Comune e comunque non oltre 45 gg dalla richiesta formale di quest'ultimo, che diventeranno 30 gg in caso di richieste urgenti
Art. 3, comma 2, lett. k)	resa di pareri, assistenza e consulenza all'Ente su questioni in materia assicurativa e attinente	entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta che si riducono a 3 in caso di urgenza
Art. 3, comma 2, lett. n)	presa in carico dei sinistri pregressi	entro 30 giorni dall'avvio del servizio
Art. 3, comma 2, lett. o)	messa a disposizione di un portale internet idoneo a costituire una banca dati completa	entro 90 giorni dall'affidamento del servizio

Art. 3, comma 2, lett. p)	acquisizione dal fornitore uscente di tutta la documentazione inerente i sinistri pendenti o comunque gestiti e popolamento del portale	entro 30 giorni dall'avvio del servizio
Art. 3, comma 2, lett. r)	redazione almeno di un report (statistica sinistri) riepilogativo della situazione sinistri e delle attività svolte per la corretta gestione assicurativa	report annuale
Art. 7, comma 2	trasmissione richiesta e dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi	almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza
Art. 7, comma 3	rilasciare, a seguito del versamento del premio, le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate	entro 10 giorni dal pagamento dei premi
Art. 9, comma 1	designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa quale Referente unico dell'Ente	entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento del servizio

Articolo 13. D.U.V.R.I

1. Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 - comma 3 bis - del D. Lgs. n. 81/2008, è esclusa l'esistenza di interferenze che giustifichino la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) da parte del Comune e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra i Datori di Lavoro.

2. Per tutti gli altri rischi, resta immutato l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

Articolo 14. Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, il Broker si impegna a presentare apposita garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia definitiva opera per tutta la durata del contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica,

attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

3. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Articolo 15. Responsabilità del Broker e Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Professionale

1. Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico del Broker.

2. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare; è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi e/o uffici comunali competenti.

3. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato purché derivanti da comportamenti o da negligenza verificatisi durante la vigenza dello stesso.

4. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell'affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

5. La responsabilità su indicata è coperta mediante polizza di Responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 110, commi 3 e 3 bis, e art. 112, comma 3, D.Lgs 209/2005 e dall'art. 11 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e successive modifiche. La suddetta polizza deve avere i massimali di importo almeno pari a:

- € 1.300.380,00 per ciascun sinistro;
- € 1.924.560,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

6. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è considerata quale condizione essenziale del servizio e pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 18.

7. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, così come le eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti

Articolo 16. Penalità

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Rho di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in un servizio non corretto, il Comune si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno solare di ritardo, per cause riconducibili all'Affidatario, rispetto alla data di avvio del servizio comunicata dal Comune, quest'ultimo potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni solari, decorsi i quali il Comune potrà applicare una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di ulteriori

15 giorni solari, decorsi i quali il Comune avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 codice civile;

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal presente Capitolato e riassunte all'art. 12 per cause riconducibili all'Affidatario il Comune potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo di 15 giorni solari, decorsi i quali il Comune potrà applicare una penale pari al 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni solari decorsi i quali il Comune avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 codice civile;
- per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del Capitolato il Comune potrà applicare una penale pari a € 50,00.

2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sulla garanzia definitiva prestata, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

3. Il Comune potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini il superamento del predetto limite massimo il Comune avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Articolo 17. Esecuzione in danno

Qualora il Broker ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altro operatore, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Broker stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Articolo 18. Risoluzione contrattuale

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune ha diritto di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di:

- a) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- b) frode nella esecuzione del servizio;
- c) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di presentazione dell'offerta;
- d) inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) ogni altra causa prevista dal presente Capitolato.

2. Il Comune può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 codice civile nei seguenti casi:

- a) in caso di mancato rispetto dei termini di consegna/attività fissati nel presente Capitolato, revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio ivi compresa la cessazione iscrizione al registro unico degli intermediari, ex art.109 D. Lgs. 209/2005, o qualora l'affidatario, pur essendovi iscritto, operi in violazione delle disposizioni del D. Lgs. 209/2005, fatto salvo il risarcimento dei danni;
- b) qualora il Broker non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa come

descritta all'art. 15;

- c) in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;
- d) cessione del Contratto;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) subappalto;
- g) mancato versamento dei premi di cui all'art. 6 del presente Capitolato;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva nei termini perentori stabiliti dal Committente;
- i) nelle ipotesi previste dall'articolo 16 "Penalità".

3. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze indicate al precedente punto 2, il Committente potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, mediante lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi all'affidatario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte del Committente.

4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Comune, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 19. Recesso

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune, qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione, può recedere dal contratto salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata (o PEC).

2. Il Comune, fatto salvo il preavviso di cui al comma precedente, può recedere anche nei seguenti casi non imputabili all'Affidatario:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 codice civile;
- c) nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico qualora l'Affidatario non ritenga di adeguarsi alle condizioni previste da tali Convenzioni.

3. L'Affidatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto.

Articolo 20. Fallimento

1. Il fallimento dell'Affidatario o la ammissione dello stesso a procedure concorsuali comporta lo scioglimento ope legis del contratto.

2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta.

Articolo 21. Subappalto e cessione del contratto

1. Per la particolare tipologia della prestazione, l'Affidatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato non essendo consentito il subappalto ed il presente servizio non può essere ceduto a pena di nullità, salvi i casi previsti nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. In caso di affidamento ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

Art. 22. Cessione del credito

1. Il Broker può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Broker di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. Il Broker, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8523754 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Broker, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Broker medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte del Brokera agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 23. Controversie

1. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti predisposti del Committente in sede di affidamento prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall'Affidatario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dal Comune.
2. Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.
3. E' escluso il ricorso all'arbitrato sia rituale che irrituale.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto del presente appalto né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

Articolo 24. Normativa di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dagli atti della procedura di affidamento dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 50/2016, al D. Lgs. n. 209/2005, ai Regolamenti IVASS in vigore, al Codice Civile ed alle altre leggi, regolamenti, provvedimenti in materia in quanto compatibili.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali, obblighi di riservatezza e segretezza

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare anche oralmente e prima dell'avvio del servizio le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del servizio stesso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

2. In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le Parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

3. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione dell'affidamento de quo per le sole finalità indicate nel presente Capitolato, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica.

4. Le Parti si impegnano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fin d'ora:

- a garantire la massima collaborazione alla controparte qualora risulti necessario od opportuno adottare misure atte a cancellare o rettificare tempestivamente i dati personali;
- conservare i dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra e/o nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
- a raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia [Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

5. E' fatto obbligo al Broker ed ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori di mantenere riservati i dati, i documenti, le informazioni ed altro materiale di cui vengano in possesso nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso d'aparte del Comune.

6. Al termine del rapporto contrattuale, le banche dati dovranno essere trasferite in proprietà e nella piena disponibilità del comune di Rho, senza possibilità per il Broker di reclamare indennizzi o altre pretese risarcitorie o ristoratorie. Le stesse dovranno essere perfettamente aggiornate ed in linea con le azioni ed i documenti trasmessi agli utenti ed al Comune.

Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Broker si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente affidamento.

2. Il Broker si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
4. Ai fini dell'art. 25, co. 2-bis, L. 89/2014 si dichiara che il CIG è 8523754.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 27. Spese a carico dell'affidatario

1. Il contratto relativo al presente affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Affidatario.
2. Sono inoltre a carico dell'affidatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto, nonché i rischi connessi all'esercizio dell'incarico, in particolare:
 - a) i rischi connessi all'esecuzione dell'attività di brokeraggio assicurativo;
 - b) gli oneri derivanti dalla polizza di assicurazione R.C. per negligenza o errori professionali prevista dal D. Lgs. n. 209/2005, per tutta la durata contrattuale;
 - c) la garanzia definitiva di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

Articolo 28. Accettazione di tutte le clausole

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dell'Affidatario tutti gli oneri, patti e condizioni riportati nel presente Capitolato.

IL DIRETTORE AREA 1
Dr.ssa Emanuela Marcoccia